

Causa C-500/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 luglio 2024

Giudice del rinvio:

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

16 luglio 2024

Ricorrente:

Grupo Massimo Dutti SA

Resistente:

Administración General del Estado

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale oppone la Grupo Massimo Dutti S. A. (in prosieguo: la «Massimo Dutti») all'Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Agenzia nazionale dell'Amministrazione tributaria; in prosieguo: l'«Agenzia tributaria»), a seguito di avvisi di accertamento concernenti le voci Tarifa Exterior-Comunidad (Tariffa esterna Comunità), esercizi 2014 e 2015, che detta società contesta relativamente al valore in dogana delle merci e alla perdita delle agevolazioni tariffarie applicate al momento della loro immissione in libera pratica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [Sezione del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)] è chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione interposto dalla Massimo Dutti avverso la sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sezione del contenzioso amministrativo dell'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)] che ha respinto il suo ricorso avverso la decisione del Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico amministrativo centrale, Spagna), la quale aveva parzialmente accolto il reclamo presentato contro gli avvisi di accertamento relativi alle voci Tariffa esterna Comunità,

esercizi dal 2014 al 2015, e imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»), esercizi dal 2014 al 2015. Gli avvisi di accertamento relativi alla voce IVA non suscitano dubbi pregiudiziali, cosicché quelli sottoposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea riguardano esclusivamente la voce Tariffa esterna Comunità.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale verte sulla determinazione del valore in dogana in caso di più vendite successive.

Questioni pregiudiziali

Se, nel regime di più vendite successive, per determinare il valore in dogana delle merci, quale valore di transazione, le espressioni vendita *«per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità»*, di cui all'articolo 29 del [regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio] e all'articolo 70, paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio], o *«ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione»*, di cui all'articolo 147 del [regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione], debbano essere interpretate nel senso che è sufficiente la mera introduzione delle merci nel territorio comunitario, inteso come ambito geografico, in virtù di un titolo di compravendita, indipendentemente dal regime doganale al quale esse sono successivamente vincolate e a prescindere dalla finalità cui sono destinate, non essendo in alcun caso imposta l'immissione in commercio delle merci all'interno del territorio dell'Unione europea.

Oppure se sia necessario dimostrare che la destinazione dell'esportazione è il mercato dell'Unione europea per ritenere che la vendita sia stata realizzata *«ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione»*.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Per quanto riguarda il valore in dogana, si può richiamare in sintesi la seguente normativa.

Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CDC»):

«1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33 (...)».

L'articolo 70 del vigente regolamento (UE) n. 952/2013, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «CDU»), intitolato

«Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione», contiene una disposizione analoga a quella sopra trascritta:

«1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato».

Articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nella versione data dal regolamento (CE) n. 1762/1995 della Commissione (in prosieguo: il «DACDC»):

«1. Ai fini dell'articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è da considerarsi un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci.

Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all'autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale in questione».

L'attuale articolo 128 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del CDU, stabilisce quanto segue:

«1. Il valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione è fissato al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

2. Se le merci sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione non prima di essere introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno, dall'uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è determinato sulla base di tale vendita».

L'articolo 347 del regolamento di esecuzione 2015/2447, intitolato «Disposizione transitoria concernente il valore di transazione», così dispone:

«1. Il valore di transazione delle merci può essere determinato sulla base di una vendita che ha luogo prima della vendita di cui all'articolo 128, paragrafo 1, del presente regolamento se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016».

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha necessità di conoscere l'interpretazione della normativa dell'Unione per pronunciarsi sulle «questioni e domande dedotte nel procedimento» [articolo 93 della Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (legge recante disciplina della giurisdizione del contenzioso amministrativo)].

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

L'Agenzia tributaria ha redatto una serie di verbali nei quali ha constatato che la Massimo Dutti non accettava la sua proposta di rettifica relativa alle voci Tariffa esterna Comunità e IVA, esercizi dal 2014 al 2015.

La rettifica fiscale relativa alla voce Tariffa esterna Comunità – l'unica rilevante ai fini della questione pregiudiziale – è stata determinata dal fatto che non sussistevano i presupposti per applicare il regime di più vendite successive.

L'operazione oggetto di imposizione è la seguente.

L'entità Massimo Dutti è una società integrata nel gruppo Inditex, la cui attività principale consiste nella distribuzione di articoli di moda, principalmente indumenti, calzature, accessori e prodotti tessili per la casa.

Tali merci sono fabbricate in paesi asiatici, i cui produttori le vendono alla ITX TRADING, S. A. (in prosieguo: la «ITX»), stabilita in Svizzera. Successivamente, la ITX vende le merci alla Massimo Dutti. Si verificano quindi due vendite: la prima dal fornitore asiatico alla ITX e la seconda dalla ITX alla Massimo Dutti.

Tuttavia, i capi d'abbigliamento sono trasportati direttamente dal paese asiatico verso la Spagna.

La maggior parte delle merci è stata immessa in consumo e in libera pratica, mentre una parte è stata vincolata a deposito doganale. Per quanto riguarda le merci immesse in libera pratica, esse sono state commercializzate nell'Unione europea oppure esportate verso paesi terzi. Infatti, le etichette consentono l'immissione in commercio degli articoli in diversi paesi.

La Massimo Dutti dichiara come valore in dogana il valore fatturato dal fornitore asiatico alla ITX (prima vendita).

L'Amministrazione tributaria ha ritenuto che la prima vendita (dal produttore asiatico alla ITX) non fosse stata conclusa per l'esportazione verso il territorio doganale e ha quindi considerato che il valore da assumere come valore in dogana era quello corrispondente alla vendita che comportava effettivamente l'importazione delle merci nell'Unione europea, e tale vendita è quella effettuata dalla ITX alla Massimo Dutti (seconda vendita).

Il 12 luglio 2017 (Tariffa esterna, esercizi dal 2014 al 2015), il 23 ottobre 2017 (IVA, esercizio dal 2014 al gennaio 2015) e il 23 ottobre 2017 (IVA, esercizio dal febbraio al dicembre 2015) sono stati emessi avvisi di accertamento relativi alle voci «Tariffa esterna Comunità» e «IVA Verbali di verifica» nei quali sono state integralmente confermate le proposte degli ispettori.

Avverso gli avvisi di accertamento sono stati presentati reclami economico amministrativi dinanzi al Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico amministrativo centrale), il quale, con decisione del 3 giugno 2020, ha accolto parzialmente i reclami, limitatamente all'aspetto relativo alla fondatezza della rettifica integrale dell'IVA, respingendo i motivi addotti contro la rettifica relativa alla voce Tariffa esterna Comunità.

La Massimo Dutti ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione del Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico amministrativo centrale) dinanzi alla Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sezione del contenzioso amministrativo dell'Audiencia Nacional (Corte centrale)], che è stato respinto con sentenza del 24 maggio 2022, oggetto del ricorso per cassazione.

In tale sentenza, l'Audiencia Nacional (Corte centrale) ha stabilito che il valore in dogana delle merci doveva essere quello corrispondente alla vendita tra la ITX e la Massimo Dutti (seconda cessione), dato che si tratta di una vendita conclusa «*ai fini dell'esportazione*» verso il territorio dell'Unione doganale, mentre, ad avviso di detto giudice, in relazione alla prima cessione (dal produttore asiatico alla ITX) non era stata dimostrata la finalità dell'esportazione verso il territorio dell'Unione europea.

Secondo detta sentenza, il fatto che la merce fosse destinata all'Unione europea non è sufficiente, in quanto le merci avrebbero potuto essere oggetto di riesportazione. Ad avviso dell'Audiencia Nacional (Corte centrale), non è stato dimostrato in relazione alla prima vendita che la destinazione finale delle merci fosse la Spagna, giacché esse avrebbero potuto essere ridirette verso un altro paese al di fuori dell'Unione europea in cui la società ricorrente avesse interessi commerciali, essendo predisposte per tale vendita in quanto munite di etichette idonee.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

La Massimo Dutti ritiene che sia necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea chiarisca se una vendita effettuata «*ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione*» richieda non solo che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione, ma altresì che esse siano immesse in commercio in tale territorio.

Essa interpreta il termine «*esportazione*» nel senso che impone solo che le merci provenienti dal paese terzo dal quale viene effettuata l'esportazione debbano essere destinate al territorio doganale dell'Unione. Nega che siano necessari il consumo o l'immissione in commercio delle merci in detto territorio.

L'introduzione nel territorio doganale dell'Unione si riferisce all'atto di portare le merci nel territorio fisico. Vale a dire che è sufficiente che esse abbiano attraversato la frontiera esterna e siano entrate nell'ambito geografico in cui si applica la normativa doganale dell'Unione.

La medesima afferma che il requisito secondo cui le merci devono essere state vendute ai fini dell'esportazione non è equiparabile al fatto dell'introduzione nel mercato dell'Unione mediante l'immissione in libera pratica. Si tratta di due nozioni diverse.

Chiede inoltre che sia chiarito se il commento n. 7 del comitato del codice doganale contenga condizioni di applicazione del regime di più vendite successive oppure meri mezzi di prova utilizzabili in caso di assenza di prova diretta.

A suo avviso, il commento n. 7 contiene alcuni criteri interpretativi per l'applicazione dell'articolo 147 del DACDC, che non sono né esaustivi né cumulativi, ai fini della dimostrazione del fatto che le merci sono state vendute per l'esportazione. Si tratta però di un elenco non esaustivo che consente la prova contraria, come nel presente caso.

In sintesi, essa ritiene che esistano prove dirette sufficienti, quali le fatture, i certificati di origine, le polizze di carico, ecc., che dimostrano l'introduzione delle merci in un porto spagnolo. Pertanto, è irrilevante la dimostrazione della sussistenza del requisito relativo all'etichettatura menzionato nel commento n. 7.

L'Administración del Estado (Amministrazione dello Stato, Spagna) ritiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già avuto modo di pronunciarsi sull'interpretazione da dare all'articolo 29 del CDC nella sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services (C-46/16, EU:C:2017:839).

Detta Amministrazione conclude che, per stabilire se l'articolo 29 del CDC sia applicabile o meno, è indispensabile sapere se le merci siano state vendute o meno per l'esportazione a destinazione dell'Unione e sottolinea che ciò che rileva nel caso di specie è che l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione comporta l'importazione in quest'ultima non in senso meramente fisico, bensì in

pieno senso economico. Il valore in dogana di cui all'articolo 29 del CDC richiede che vi sia un'importazione in senso proprio, vale a dire un'importazione nel cui ambito sorga un'obbligazione doganale.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

L'oggetto della controversia sottesa al procedimento consiste nel precisare come debba essere interpretato il requisito secondo cui la vendita anteriore, in caso di più vendite successive, deve essere effettuata *«ai fini dell'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione»*.

In concreto, il dubbio è se tale requisito sia soddisfatto con la mera introduzione della merce nel territorio, inteso come ambito geografico, in virtù di un titolo di compravendita, indipendentemente dal regime doganale cui le merci sono successivamente vincolate e a prescindere dallo scopo cui esse sono destinate, cosicché non sia necessaria l'immissione in commercio delle merci nell'Unione.

Oppure se, al contrario, occorre che le merci siano introdotte nel mercato dell'Unione europea mediante l'immissione in libera pratica. In particolare, il Tribunal Supremo (Corte suprema) nutre dubbi in ordine all'interpretazione sistematica dell'articolo 29 del CDC, dell'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 952/2013 e dell'articolo 147 DACDC.

Il Tribunal Supremo (Corte suprema) deve pronunciarsi sul presente ricorso interposto dalla Massimo Dutti, società che fa parte del gruppo Inditex. In relazione ad altre società del medesimo gruppo, che effettuano esattamente la stessa operazione di vendita (da fornitori asiatici all'intermediaria ITX), sono pendenti diversi ricorsi per cassazione ammessi dinanzi a detto giudice, oltre a molteplici ricorsi presso organi giurisdizionali inferiori in attesa della decisione su tali ricorsi per cassazione. Sorge quindi la medesima discussione. Inoltre, il giudice summenzionato ha recentemente sollevato una questione pregiudiziale, che ha dato luogo alla domanda di pronuncia pregiudiziale C-348/24, in materia doganale. Tuttavia, la questione pregiudiziale sottoposta in quella sede alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è idonea a risolvere la controversia oggetto della presente causa.

A rigore, l'altra questione pregiudiziale sollevata è diversa, in quanto l'interrogativo sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea riguarda solo l'interpretazione dell'articolo 29 CDC in relazione al regime del deposito doganale, cosicché si tratta di accertare se il mero fatto di collocare le merci in un deposito doganale sia sufficiente per presumere che l'ultima vendita in base alla quale le merci sono state introdotte nel territorio doganale sia stata effettuata ai fini dell'esportazione a destinazione dell'Unione europea. Nel presente procedimento la questione è invece più ampia, in quanto si tratta di stabilire se sia sufficiente introdurre le merci nel territorio fisico dell'Unione europea, a

prescindere dal regime doganale, oppure sia necessario che esse siano introdotte nel mercato dell'Unione mediante l'immissione in libera pratica.

Per quanto riguarda la rilevanza della questione, si deve osservare che la questione pregiudiziale non è ipotetica, in quanto il Tribunale Supremo (Corte suprema) ha necessità di conoscere l'interpretazione degli articoli 29 CDC, 70, paragrafo 1, CDU e 147 DACDC per pronunciarsi sulla legittimità degli avvisi di accertamento relativi alla voce Tariffa esterna.

Infatti, da tale interpretazione dipende la risoluzione della controversia, in quanto è necessario sapere quale valore in dogana debba essere preso in considerazione nel caso in cui una merce sia introdotta nel territorio dell'Unione mediante il regime di più vendite successive.

Secondo il Tribunale Supremo (Corte suprema), la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non consente di determinare con certezza il valore in dogana delle merci d'importazione in base all'interpretazione risultante dagli articoli 29 CDC, 70, paragrafo 1, CDU e 147 DACDC, nella versione data dal regolamento n. 1762/1995 [attuale articolo 128 del regolamento di esecuzione 2015/2447].

Sorge il dubbio se, nell'ambito del regime di più vendite successive, per poter stabilire la base primaria per il valore in dogana delle merci, quale valore di transazione, l'espressione «*esportazione verso il territorio doganale dell'Unione*» debba essere interpretata in senso fisico geografico, dovendo la destinazione dell'esportazione essere il territorio, oppure, diversamente, in senso finalistico economico commerciale, dovendo la destinazione dell'esportazione essere il mercato dell'Unione europea.

In linea di principio, il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale di una merce importata (sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a., C-116/12, EU:C:2013:825, punto 40) e, quindi, occorre tener conto di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico (v., in tal senso, sentenze della Corte di giustizia del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation, C-306/04, EU:C:2006:716, punto 30; del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C-529/16, EU:C:2017:984, punto 24, e del 20 giugno 2019, Oribalt Rīga, C-1/18, EU:C:2019:519, punto 22).

L'articolo 29 del CDC dispone che il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, «*quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità*» – (articolo 70, paragrafo 1, CDU: «*quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione*») –. Orbene, i dubbi che si pongono nel presente procedimento, a seguito della lettura della menzionata disposizione, riguardano l'interpretazione dell'espressione secondo cui le merci «*sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale*».

Tale questione è rilevante, tenuto conto della circostanza che si verifica nel presente procedimento, in cui una parte delle merci è stata immessa in libera pratica e altre sono state collocate in un deposito doganale, alcune delle quali sono state destinate alla riesportazione.

La nota interpretativa 1.1 del comitato tecnico per la valutazione in dogana afferma che il riferimento dell'articolo 29 CDC a «*quando siano vendute per l'esportazione*» non deve essere inteso «*nel senso che indica il momento da prendere in considerazione per determinare la validità del prezzo*». In definitiva, secondo detto comitato, tale espressione si limita ad indicare che il prezzo pertinente ai fini della valutazione è quello concordato in una vendita per l'esportazione. I criteri interpretativi del suddetto comitato tecnico del valore in dogana non hanno efficacia normativa, ma sono elementi rilevanti ai fini dell'interpretazione delle norme (conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 20 giugno 1991, Hauptzollamt Karlsruhe/Hepp, C-299/90, EU:C:1991:269).

Il dubbio sorge riguardo all'applicazione del regime di più vendite successive di cui all'articolo 147 DACDC, in particolare come debba essere interpretato il requisito secondo cui la vendita precedente – che deve essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana – deve essere stata effettuata ai fini dell'esportazione.

Nel caso di specie, la Massimo Dutti acquista diversi articoli dai suoi fornitori asiatici tramite la ITX, con sede in Svizzera, ed è pacifico che le merci acquistate presso i fornitori asiatici sono destinate alla Spagna.

Nella sentenza dell'Audiencia Nacional (Corte centrale) sono stati confermati gli avvisi di accertamento dell'Agenzia tributaria, non essendo stato ritenuto sufficiente che la destinazione della merce fosse il territorio dell'Unione europea, in quanto le merci avrebbero potuto essere oggetto di riesportazione. Tuttavia, secondo un parere dissenziente espresso in tale sentenza, non è necessario dimostrare il consumo comunitario delle merci importate. Sarebbe quindi sufficiente l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2017, LS Customs Services (C-46/16, EU:C:2017:839), ha interpretato l'articolo 29 del CDC. Sebbene la fattispecie non sia analoga a quella del presente procedimento, detta sentenza ha precisato, al punto 27, che il valore di transazione deve corrispondere a un prezzo di esportazione a destinazione dell'Unione.

Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale dell'Unione (sentenze del 6 giugno 1990, Unifert, C-11/89, EU:C:1990:237, punto 11, e del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati C-263/06, EU:C:2008:128, punto 28); solo un prezzo relativo a una merce destinata al territorio dell'Unione può essere utilizzato al fine della determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 29 del CDC (punto 28) e ammettere come valore di transazione ai sensi dell'articolo 29 del

CDC un prezzo di vendita all'esportazione a destinazione di uno Stato terzo contrasterebbe con l'obiettivo della disciplina dell'Unione in materia di valore in dogana (punto 29)

La sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 1990, Unifert (C-11/89, EU:C:1990:237), ha sottolineato che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci oggetto di una vendita dev'essere considerata un'indicazione sufficiente che dette merci sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (punto 1[2]), circostanza contemplata anche dall'articolo 147, paragrafo 1, DACDC e che potrebbe essere eventualmente applicabile nella fattispecie in esame.

Tuttavia, nel presente caso si deve tenere conto del fatto che non tutta la merce è stata immessa in libera pratica, anche se la maggior parte lo è stata. Vale a dire che le merci sono spedite direttamente verso il territorio doganale dell'Unione, dove sono immesse in libera pratica oppure vincolate al regime del deposito.

Il fattore determinante per stabilire se una merce era immessa all'importazione oppure vincolata al regime del deposito doganale era l'applicazione di agevolazioni tariffarie. Così, se la merce da introdurre nel territorio dell'Unione non era soggetta a dazi doganali in applicazione del regime preferenziale in base all'origine, essa era immessa all'importazione e, in caso contrario, era introdotta in un deposito doganale.

Le merci vincolate al regime del deposito doganale potevano essere importate o esportate fuori dal territorio dell'Unione in funzione delle esigenze del mercato.

Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 147 DACDC si può fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

A differenza dell'articolo 147 DACDC, nella versione data dal regolamento (CE) n. 1762/1995 della Commissione, che menzionava espressamente «*più vendite successive realizzate prima della valutazione*» e distingueva, da un lato, l'«*ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità*» e, dall'altro, la «*vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all'immissione in libera pratica delle merci*», l'attuale articolo 128 del regolamento di esecuzione 2015/2447 comporta che, a decorrere dal 1° maggio 2016, il valore di transazione è fissato sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale, senza che si possa prendere in considerazione una transazione anteriore.

Tuttavia, per gli operatori che, al fine di determinare il valore in dogana, tenevano conto di una vendita precedente prima dell'entrata in vigore del CDU, a seguito di contratti già conclusi, l'articolo 347 del regolamento di esecuzione 2015/2447 contiene una disposizione transitoria in forza della quale risulta possibile, fino al

31 dicembre 2017, determinare il valore sulla base di una vendita precedente quando esista un contratto concluso anteriormente.

È importante notare che, sebbene il regime di più vendite successive, che includeva il requisito «*ai fini dell'esportazione*», sia stato abrogato, vero è che esso coincide, in sostanza, con la normativa vigente in quanto l'articolo 128 del regolamento di esecuzione 2015/2447 dispone che il valore di transazione è fissato sulla base della «*vendita avvenuta immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale*», coerentemente con l'articolo 29 del CDC, che fa riferimento al fatto che le merci «*siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità*».

DOCUMENTO DI LAVORO